



# COMUNE DI DUE CARRARE

## PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE  
f.to Davide Moro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Merlo Annalisa

N. reg. Pubbl.

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Merlo Annalisa

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'albo Pretorio

#### E' DIVENUTA ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 267/2000.

Il \_\_\_\_\_

#### E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Merlo Annalisa

Copia conforme all'originale ad uso della  
Pubblica Amministrazione.

Li, \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

#### Oggetto: Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **20:45** nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente consegnati nei modi e termini del vigente "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", si è riunito il Consiglio Comunale,

All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano:

Cognome e Nome	Ruolo	Presente/Assente
Moro Davide	SINDACO	Presente
Rosina Andrea	CONSIGLIERE	Presente
Mattiolo Filippo	CONSIGLIERE	Presente
Favero Gino	CONSIGLIERE	Presente
Carpanese Alice	CONSIGLIERA	Presente
Penello Laura	CONSIGLIERA	Presente
Gazzabin Serena	CONSIGLIERA	Presente
Pizzo Giovanni	CONSIGLIERE	Presente
Menegazzo Cinzia	CONSIGLIERA	Presente
Garbo Claudio	CONSIGLIERE	Presente
Gallinaro Giulia	CONSIGLIERA	Assente
Menegazzo Nicola	CONSIGLIERE	Presente
Crivellaro Giampietro	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Merlo Annalisa.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Davide Moro, nella sua qualità di SINDACO del Comune, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Scrutatori sono i sigg.ri:

*Penello Laura*  
*Gazzabin Serena*  
*Garbo Claudio*

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

Favorevole

Li, 28-03-2018

Il Responsabile del Servizio

F.to Quarantin Luigino

**Oggetto: Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2018.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### **Richiamati:**

- il decreto 29 novembre 2017 (art. 1 comma 1) pubblicato in G.U. serie generale n. 285 del 06/12/2017 è stato differito dal 31/12/2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

- il decreto 9 febbraio 2018 del Ministero dell'Interno, entrato in vigore il 15/02/2018, con il quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 31 marzo 2018;

#### **Richiamati:**

- l'art. 52 del D Lgs 446/'97 in materia di potestà regolamentare;

- il D. Lgs. 14.3.2011, n 23 artt. 8 e 9 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" istitutivo dell'Imposta Municipale Propria;

- D.L. 06/12/2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";

**Considerato** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

- «*Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*»;

**Vista** la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

**Visto** l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

- «6. *L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.*

- 6-bis. *Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.*

- 7. *L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.*

- 8. *L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

- 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

- 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

- 10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

»

**Visto** l'art. 1 comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone:

«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;

**Considerato** che a decorrere dall'anno 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre all'ente spetta l'eventuale maggiorazione di aliquota su tali fabbricati. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta municipale propria di spettanza dell'ente. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si

applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

**Vista** la L. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) che ha apportato alcune modifiche nella disciplina dell'Imu in relazione ai comodati, ai terreni agricoli e agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

**Preso atto** nello specifico dei seguenti commi della Legge di stabilità:

co.10 lett. b): la base imponibile ai fini Imu è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

co. 13: a decorrere dall'anno 2016, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

co. 15: l'IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

**Richiamato** l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42 lettera a), della Legge n. 232 dell'11/12/2016 (legge di bilancio 2017) e come modificato dalla lettera a) del comma 37 dell'art. 1 della Legge di stabilità anno 2018 L. 205/2017, ai sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

**Richiamato** inoltre l'art. 1 comma 37 lettera b), della Legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2017) che dispone che al comma 28 della L. 208/2015, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016 e 2017».

**Dato atto** che la succitata legge di stabilità per il 2016, modificando il D.L. 06/12/2011 n. 201, al comma 10 del medesimo art. 1, dispone una apposita disciplina per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato prevedendo una riduzione del 50 per cento della base imponibile;

**Visti** gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

**Visto** il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Preso atto**

- delle aliquote approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2015 avente ad

oggetto: “APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2015”;

- delle aliquote approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2016 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2016”;

- delle aliquote approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 31/07/2017 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2017”;

**Visto** inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

*“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];*

**Dato atto** che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Dato atto** altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

**Richiamata** la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

**Visto** il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.20 del 30/07/2014;

**Vista** la legge di stabilità anno 2016, Legge n. 208 del 28.12.2015;

**Vista** la legge di bilancio anno 2017, L. 232 del 11/12/2016;

**Vista** il decreto mille proroghe D.L. n. 244/2016;

**Vista** la legge di stabilità anno 2018 L. 205 del 27 dicembre 2017;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Visto** anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. e int. come inseriti nella presente deliberazione;

**Acquisito** il parere dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010 (allegato alla delibera di approvazione del bilancio 2018-20);

**Sentita** la discussione aperta sull'argomento come riportata nell'allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

**A seguito** di votazione legalmente espressa chiusasi col seguente risultato accertato come per legge con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri Presenti	n. 12
Voti favorevoli	n. 12
Voti contrari	n. 0

Astenuti

n. 0

**DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare, in conformità al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni, per l'anno d'imposta 2018, agli effetti dell'imposta municipale propria, le medesime aliquote, detrazioni ed esenzioni previste per l'anno 2017, come di seguito indicate:

<b>aliquota ordinaria</b>	<b>0,91 per cento</b>
<b>Aliquota abitazione principale cat. A1 A8 e A9 e relative pertinenze</b>	0,55 per cento
<b>Aliquota abitazione principale e relative pertinenze diverse da cat. A1 A8 e A9</b>	ESENTI
<b>Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1 comma 708 L. 147/2013)</b>	ESENTI

3) di stabilire l'applicazione della detrazione sull'imposta dovuta per l'abitazione principale categorie A1/ A8 e A/9 e le relative pertinenze – rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e, in caso di comproprietà tra soggetti passivi, in relazione alla quota per la quale la destinazione si verifica – nella seguente misura:

- **detrazione di 200,00 euro** dell'imposta dovuta sull'immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze;
- **incremento della detrazione di euro 100,00** per abitazione principale e pertinenze, relativa all'imposta municipale propria, **per i soggetti passivi che abbiano all'interno del loro nucleo familiare un soggetto invalido con grado di invalidità pari o superiore al 80%**, comunicando tale fattispecie all'ufficio tributi entro il 31/12/2018 con apposito modulo predisposto dall'ufficio stesso solo in caso di variazioni rispetto all'anno 2017;

4) di prendere atto delle modifiche normative intervenute con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) art. 1 co. 10, co. 13 e co. 15 relativamente ai comodati, ai terreni agricoli e agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del "Portale del Federalismo Fiscale" entro il 14/10/2018, come previsto dal co. 10 lett. e) art. 1 L. 208/2015;

6) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1^ gennaio 2018.

**Successivamente**, con separata votazione chiusasi col seguente risultato accertato come per legge:

Consiglieri Presenti	n. 12
Voti favorevoli	n. 12
Voti contrari	n. 12
Astenuti	n. 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, stante l'urgenza di procedere all' approvazione definitiva del bilancio di previsione anno 2018-20

Allegato A) – verbale di discussione